

CONVEGNI

FRANCESCO E. MANFRIN

Processo mediatico e imparzialità del giudice popolare: quando la naturalità diventa pregiudizio*

Nel contributo l'Autore indaga il tema delle distorsioni derivanti dal processo mediatico sull'imparzialità del giudice popolare. Dopo aver inquadrato la particolare figura del giudice "senza toga", si ripercorrono in chiave critica i possibili rimedi volti a tutelare il suo libero convincimento, a partire dal possibile ruolo di guida che il giudice professionale, anch'egli non immune dalle pressioni mediatiche, esercita con riferimento alla componente popolare presente nelle assise. Inoltre, appurata l'inefficacia dei rimedi codicistici, quali l'astensione e la rimessione del processo, volti ad evitare che un giudice condizionato possa esprimere il giudizio sulla colpevolezza, il contributo si sofferma su ulteriori rimedi ipotizzabili, evidenziando anche che la componente "emotiva" nella logica decisoria rappresenta un tratto caratterizzante della partecipazione dei laici all'amministrazione della giustizia penale.

Media trials and the impartiality of lay judges: when naturalness becomes prejudice

In this article, the Author examines the issue of distortions arising from media coverage that affect the impartiality of lay judges. After setting out the specific role of the 'lay' juror, the article critically examines the possible remedies designed to safeguard their freedom of judgement, beginning with the potential guiding role that the professional judge - who is also not immune to media pressure - plays in relation to the lay members of the jury. Furthermore, having established the ineffectiveness of statutory remedies - such as recusal and the referral of the case - designed to prevent a biased lay judge from passing judgement on guilt, the article focuses on further conceivable remedies, whilst also highlighting that the 'emotional' element in the decision-making process is a defining feature of lay participation in the administration of criminal justice.

SOMMARIO: 1. Processo mediatico e imparzialità del giudice popolare: un binomio ancora in ombra. - 2. L'apporto del giudice togato contro il condizionamento mediatico: un rimedio risolutivo? - 3. L'implausibile ricorso all'astensione e alla rimessione. - 4. Possibili rimedi a tutela del convincimento "emotivo" del giudice laico: riflessioni conclusive.

1. Processo mediatico e imparzialità del giudice popolare: un binomio ancora in ombra. Il "processo mediatico", secondo una delle elaborazioni più invalse, costituisce un insieme di fenomeni, tutti legati dall'intreccio tra giustizia penale e *media*¹. Questa intersezione costituisce un punto nevralgico della vita as-

¹ * Testo ampliato e corredato di note della relazione al Convegno tenutosi presso l'Università di Foggia il 2 e 3 ottobre 2025, i cui atti sono in corso di pubblicazione nel volume collettaneo dal titolo "*Giusti-*

sociata, poiché compendia esigenze del tutto divergenti tra loro e connesse, da un lato, alla libertà di informazione in tutte le sue manifestazioni e, dall'altro, alla tutela del giusto processo regolato dalla legge.

In dottrina, da tempo, si sono evidenziate le svariate distorsioni che il processo mediatico è in grado di generare con riferimento alle garanzie tipiche del processo penale e, tra queste, in particolare, anche verso l'imparzialità del giudice².

Come è noto, l'imparzialità, quale connotato strutturale della figura del giudice (art. 111, co. 2 Cost.), si misura (anche) nell'assenza di pregiudizi riferibili alla regidicanda³ e, proprio in questa accezione, essa rischia di essere costantemente compromessa dalle martellanti campagne mediatiche che accompagnano questa o quella vicenda giudiziaria. In particolare, il pregiudizio che incombe sull'imparzialità del giudice si snoda, per semplificare, in una duplice direzione: 1) da un lato, nel potenziale condizionamento che la pressione mediatica esercita sul giudicante; 2) d'altro canto, nel rischio di una possibile compromissione della verginità cognitiva del giudice del dibattimento, il quale potrebbe venire a conoscenza, per via extraprocessuale (attraverso i *media*) di ciò che gli sarebbe precluso conoscere per via endoprocessuale, in virtù del sistema del c.d. doppio fascicolo.

Va osservato, però, che la *communis opinio* ha tradizionalmente sottovalutato l'idea secondo cui il giudice penale possa risultare permeabile a condiziona-

zia *mediatica, etica e diritti*", a cura del Prof. Sergio Lorusso. Si ringrazia l'Editore e il Curatore per averne consentito la pubblicazione in Arch. pen. web.

² V., in una letteratura ormai sterminata, l'ampia analisi di GIOSTRA, *Processo mediatico*, in *Enc. dir.*, Annali, Milano, 2017, vol. X, 648.

³ S. v. CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, in *Arch. pen.*, 2021, 3, 1 ss. Sul tema, s. v. anche, più di recente, MANES, *L'imparzialità del giudice nel turbine della "giustizia mediatica"*, Napoli, 2025, 11 ss. in cui l'Autore, sin dal principio, evidenzia «i rischi di vulnerabilità dell'imparzialità del giudice», prendendo atto «che questo principio è sovente affidato ad affermazioni declamatorie, e ammantato da un'aura di astrattezza – quasi fosse una “condizione ontica che caratterizza l'essere giudice” – che è a molti parsa capace di sottrarlo a possibili perturbamenti: il che è possibile sperare in astratto, ma è difficile da credere in concreto».

⁴ Per una più ampia disamina del principio di imparzialità del giudice penale, cfr. MAZZA, *I soggetti*, in Aa. Vv., *Procedura penale*, Torino, 2023, 91. Cfr., per una ricostruzione dell'imparzialità del giudice alla luce della C.E.D.U., CANESCHI, *L'imparzialità del giudice nel prisma della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e le ricadute sull'ordinamento interno*, in *Arch. pen.*, 2022, 2, 1 ss.

menti derivanti dal clamore mediatico suscitato da talune vicende giudiziarie. Questa opinione, infatti, ha sempre poggiato, oltre che sulla presenza di taluni meccanismi codicistici atti a tutelare l'imparzialità del giudicante (si pensi, ad esempio, alla disciplina sui divieti di pubblicazione⁴ o all'obbligo di motivazione⁵), soprattutto sulla stereotipata convinzione dell'inscalfibilità della figura del giudice, protetto dalla sua esperienza e dalla sua professionalità⁶.

Questa concezione è stata suffragata per lungo tempo anche da diversi approdi giurisprudenziali che si sono confrontati con il tema. La Corte di cassazione, infatti, ha sovente affermato che le campagne di stampa, per quanto accese e astiose, nonché le pressioni dell'opinione pubblica da queste derivanti, non sono di per sé idonee a condizionare la libertà di determinazione

⁴ Sul tema dei limiti e dei divieti di pubblicazione degli atti, s. v. COLAMUSSI, *I divieti di pubblicazione a presidio del convincimento giudiziale*, in *Informazione e giustizia penale*, a cura di Triggiani, Bari, 2022, 189 ss.; ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco di specchi dell'informazione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 3, 47 ss.; TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, 2012, 35 ss. A proposito del recente intervento normativo (d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198) di modifica dell'art. 114 c.p.p., volto a vietare la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, s. v., in senso critico: GABRIELLI, *È la stampa, bellezza. Note critiche al cd. "emendamento Costa"*, in *Questione giustizia*, 29 febbraio 2024; GIOSTRA, *Vietare la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare: una proposta funzionalmente e sistematicamente in difficoltà di senso*, in www.sistemapenale.it, 7 ottobre 2024; ZAMPINI, *Divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali: una scelta politica censurabile e costituzionalmente repressibile*, in *Questione giustizia*, 13 dicembre 2024.

⁵ Con riferimento al fatto che l'obbligo di motivazione riduce - quanto meno in teoria - il rischio che il giudice sia portato a decidere sulla base di convinzioni derivanti da fattori extra-processuali, cfr. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, Principi generali, Milano, 2025, vol. I, 66, il quale osserva che «quando una persona che effettua una opzione sa di doverla motivare (ed è la soluzione tipica in cui si trova il giudice), non può prescindere completamente da tale obbligo e quindi già si trova l'area delle eventuali soluzioni ridotta a quella di ciò che sia ragionevolmente giustificabile: sarebbe costretta a rifiutare perfino quella più conforme alle sue convinzioni, quando non riuscisse ad argomentare favorevolmente in merito». Più in generale, sulle funzioni (endoprocessuale ed extraprocessuale) della motivazione della sentenza penale, s. v., *ex multis*: AMODIO, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, Milano, 1977, vol. XXVII, 181 ss.; SCAPARONE M., *La motivazione della sentenza penale*, in *Studi in onore di Mario Pisani*, a cura di Corso P.-Peroni, Piacenza, 2010, vol. I, 767 ss.

⁶ Secondo AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, Milano, 2016, 139, «gli stereotipi del giudice "corazzato" e dei media inoffensivi perché banalmente ripetitivi nasconde una aprioristica valutazione che si risolve in un vero e proprio negazionismo».

del giudice, il quale per professione è già abituato ad essere oggetto di attenzione critica, senza che ne risulti minata la sua imparzialità⁷.

Tuttavia, sia consentito osservare che questa immagine, già criticata dalla dottrina⁸, di assoluta impermeabilità del giudice alle pressioni derivanti dal processo mediatico, e quindi dall'opinione del pubblico, mostra qualche incrinatura.

Da un primo punto di vista, infatti, si registra una (almeno in parte) mutata sensibilità nella giurisprudenza di merito, la quale, anche di recente, ha stigmatizzato – sottolineandone il potenziale suggestivo – le svariate e penose distorsioni che il processo sui *media* ha generato con riferimento ad una vicenda di infanticidio che ha interessato morbosamente il grande pubblico su *social* e televisione⁹.

Da una diversa prospettiva, poi, occorre anche notare che l'assioma dell'intangibilità del giudice dai potenziali condizionamenti o dalle pressioni derivanti dal *battage* massmediatico difficilmente può “reggere” se riferito alla figura del giudice popolare. Quest'ultimo è componente, “non togato”, delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello, preposte a giudicare proprio con riferimento a quei procedimenti penali che suscitano il maggior grado di curiosità dei mezzi di comunicazione di massa, a causa della gravità delle im-

⁷ In questo senso Cass., Sez. III, 4 giugno 2015, n. 23962, Rv. 263952. Fonda questa convinzione sulla competenza tecnico professionale, anche Cass. ord., Sez. II, 30 dicembre 2016, n. 55328, par. 3.4 del considerato in diritto, in cui si esclude la valenza eccezionale della pressione mediatica sul processo osservando che i giudici «per la loro specifica competenza tecnico-professionale, sono in grado di distinguere ciò che attiene al piano della notizia da quello che riguarda strettamente la prova».

Addirittura, nel senso di ritenere l'interesse mediatico come un fattore in grado di ampliare «la formazione e maturazione del convincimento dei giudicanti», v. Cass., Sez. I, 29 luglio 2008, n. 31456.

⁸ In questo senso, cfr. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., 139-140; GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *MediaLaws - Rivista di diritto dei media*, 2018, 3, 28-29. Per altro, il discorso relativo al pregiudizio nella formazione del convincimento può essere traslato anche con riferimento al pubblico ministero, il quale può subire condizionamenti in grado di influire in modo suggestivo sulla valutazione degli elementi investigativi. A tal proposito, s. v. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022, 95. Evidenzia, altresì, che «il Pm sembra percepire il suo ruolo come angelo vendicatore di ingiustizie, piuttosto che accertatore di reati», BRUTI LIBERATI E., *Prassi, disciplina e prospettive dell'informazione giudiziaria*, in www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 12 gennaio 2018.

⁹ Ass. A. Milano, 7 gennaio 2026, n. 26, par. 2, in *Giur. pen. web*, 13 gennaio 2026.

putazioni elevate. Il giudice popolare, per altro, in virtù del principio di naturalità del giudice (art. 25 Cost.), è anche espressione del *locus commissi delicti*, dovendone, almeno in teoria, conoscere l'ambiente e il sostrato culturale. La naturalità del giudice popolare, però, comporta altresì che questi sia più suscettibile nel subire le pressioni del processo penale mediatico, poiché la vicinanza sociale con il fatto addebitato lo porta a seguire “naturalmente” le campagne di stampa e televisive in cui si celebrano le ricostruzioni dei fatti, più o meno veritiere, che riguardano il suo territorio¹⁰. Anzi, se è vero che l'attenzione mediatica riguarda sempre più spesso la fase delle indagini preliminari¹¹, trascurando spesso l'esito finale del processo, è altrettanto verosimile che il *quisque de populo*, potenziale giudice popolare, abbia fruito, quanto meno passivamente¹², della spettacolarizzazione della giustizia penale e possa diventare, quindi, un soggetto portatore (anche inconsapevolmente) di un pregiudizio in relazione alla specifica vicenda giudiziaria.

Come prova della pericolosità delle contaminazioni derivanti dalla pressione mediatica che si crea intorno a determinati procedimenti penali e allo scollamento tra ciò che si rappresenta sui mezzi di comunicazione e ciò che emerge all'interno del processo penale, si può citare il caso di un presidente di corte d'assise, il quale, intervistato in ordine alla inconsueta lunga durata della camera di consiglio, rispondeva sottolineando lo sgomento manifestato in quella sede dai giudici popolari¹³. Questi, cioè, non riuscivano a comprendere per-

¹⁰ Parla di un «rovescio della medaglia della naturale vicinanza sociale al caso di specie», GENTILE, *La figura del giudice popolare: il necessario bilanciamento tra partecipazione diretta all'amministrazione della giustizia e principi che regolano il giudizio. Comparazione con i sistemi di common law*, in *Iura&Legal Systems*, 2015, 2, 17.

¹¹ Sulla «morbosità con cui una certa tipologia di “cronaca” [...] giudiziaria ricerca *scoop* nelle fasi preliminari delle indagini, enfatizzando all'estremo brandelli di dati indebitamente sfuggiti al segreto», s. v. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *Arch. pen.*, 2021, 3, 6.

¹² Per un curioso caso in cui, al contrario, è il giudice popolare ad aver dato un contributo alla c.d. giustizia mediatica, s. v. FANCHIOTTI, *Dopo le interviste agli imputati l'intervista ad un giudice popolare*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 7, 801-802.

¹³ Cfr. MANGANI, *Omicidio Meredith, parla il giudice: «Amanda e Raffaele l'hanno uccisa perché quella sera non avevano niente da fare»*, in *Il Messaggero*, 1 febbraio 2014.

ché le informazioni che apprendevano dai programmi televisivi non combaciassero con quelle emerse nel dibattito.

A ben notare, quello della tutela dell'imparzialità del giudice popolare dalle pressioni massmediatiche rappresenta un angolo ancora parzialmente in ombra negli studi sulle relazioni tra distorsioni mediatiche e imparzialità del giudice¹⁴, che merita tuttavia di essere approfondito, a partire dall'inquadramento del ruolo del giudice "senza toga" e dalla possibile prospettazione di rimedi atti a salvaguardarne il libero convincimento.

2. L'apporto del giudice togato contro il condizionamento mediatico: un rimedio risolutivo? Al fine di ragionare in ordine al possibile pregiudizio e agli eventuali rimedi attuabili per tutelare la figura del giudice popolare dalle distorsioni del processo mediatico, occorre delineare – sia pur brevemente – alcuni tratti caratteristici del ruolo e del contributo di questa figura all'interno delle corti di assise.

Occorre anzitutto premettere che la scelta legislativa di incardinare nella giurisdizione una tipologia di giudice "senza toga" affonda le sue radici nell'art. 102, co. 3 Cost., il quale prevede che sia la legge a regolare «i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia»¹⁵. Attualmente, infatti, a valle di una progressiva erosione storica degli spazi di partecipazione "laica" alla giustizia¹⁶, dovuta a una non velata diffidenza verso questo modello, è la L. 10 aprile 1951, n. 287 (legge di «riordinamento dei giudizi di assise») a disciplinare l'istituzione e la composizione delle corti di

¹⁴ Evidenziano, invero, questo tema: CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, cit., 5, nt. 13; CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, cit., 8-9; GIOSTRA, *Processo mediatico*, cit., 650; SPANGHER, *«Processo mediatico» e giudici popolari nei giudizi delle corti di assise*, in *Corte ass.*, 2011, 1, 117 ss.

¹⁵ Con riferimento alla descrizione delle diverse posizioni presenti nell'Assemblea costituente sulla possibilità di "costituzionalizzare" l'istituto della giuria, s. v. SCAPARONE P., *La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia*, Milano, 1980, 135-136, secondo il quale la formula "partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia" «per un verso, non sembra rendere obbligatoria la giuria penale, per altro verso, [...] pare fornita di portata assai ampia, anche alla luce del suo palese collegamento con il principio, del pari sancito, per cui la "giustizia è amministrata nel nome del popolo"».

¹⁶ Sul punto, cfr. NATALI, *La partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia nei codici italiani di procedura penale*, in *Questione giustizia*, 6 novembre 2020.

assise e delle corti di assise di appello, nonché il procedimento per la scelta dei giudici popolari. In particolare, secondo l'assetto vigente, nella corte d'assise siedono due magistrati "di carriera", di cui uno è il presidente¹⁷, e sei giudici popolari; la proporzione rimane invariata nelle corti di assise di appello: sei giudici popolari e due giudici "togati"¹⁸.

A tal proposito, l'importanza della composizione mista si coglie non soltanto nel numero maggioritario dei laici, ma anche nel carattere unitario dell'assise, poiché «magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti» (art. 5, L. 287/1951).

Ebbene, un primo argomento che suggerisce di soffermarsi sul problema circa il possibile condizionamento che il processo sui *media* è in grado di esercitare sul giudice non professionale consiste nell'assenza di una disposizione nell'ordinamento che sancisca una posizione di superiorità del giudice togato all'interno delle corti di assise. Se è vero, infatti, che è facilmente immaginabile che il magistrato di carriera, sicuramente più abituato a sperimentare l'eventuale pressione extraprocessuale, possa esercitare una funzione (informale) di "guida" all'interno della camera di consiglio, è altrettanto vero che l'art. 527, co. 2 c.p.p. – proprio nell'ottica di preservare la libertà di giudizio del giudice non professionale – stabilisce una chiara precedenza nell'ordine di manifestazione del proprio convincimento, affermando che «nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari», a partire dal meno anziano per età¹⁹.

¹⁷ In particolare, l'art. 3 della L. n. 287 del 1951 specifica che i magistrati "togati" che compongono la Corte di assise devono essere «un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello» e «un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale; [...]».

¹⁸ Diversamente da quanto stabilito per i giudici "professionali" della corte d'assise, nel secondo grado, la disposizione (art. 4, L. n. 287 del 1951), prevede che «la corte di assise di appello è composta:

a) di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;

b) di un magistrato della corte di appello; [...]».

¹⁹ In questo senso, cfr. CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, cit., 8-9.

Pertanto, non è da escludere che, quantomeno in linea ipotetica, si possa verificare l'eventualità di una spaccatura in sede di deliberazione collegiale, con la possibile prevalenza della componente laica su quella togata. Tale scenario – che solo in parte può essere controllato dalla componente professionale del collegio – induce, quindi, a considerare come particolarmente insidiose le possibili eco che i processi celebrati sui *media* sono in grado di esercitare sul membro popolare.

L'ipotesi di una spaccatura in seno al collegio, con la prevalenza del voto della componente popolare, non può certamente dirsi frequente. Tuttavia, occorre prendere atto di alcuni precedenti risalenti che testimoniano la concreta possibilità che una divisione all'interno dell'assise possa sfociare, addirittura, nella redazione della sentenza da parte di un laico²⁰.

Questo scenario, pur paradossale, risulta però utile in quanto evidenzia che, di fronte al rischio di un condizionamento del libero convincimento del giudice popolare derivante dal clamore mediatico, non appare risolutivo del problema di investire il giudice togato del compito di supplire a possibili *deficit* di autonomia e libertà di giudizio del “collega” senza toga. Né, parimenti, è possibile pensare che egli possa evitare il condizionamento extraprocessuale sulla componente popolare, la quale rimane libera di esercitare il proprio voto in sede di deliberazione collegiale, anche in modo difforme da quello dei magistrati di carriera, in teoria più avvezzi a resistere a condizionamenti esterni.

I rischi, infatti, derivanti dall'assegnare un ruolo di guida al giudice professionale in ordine all'esercizio del libero convincimento da parte della componente laica possono essere ricondotti a tre ordini.

²⁰ È quanto si è verificato in almeno tre casi (due presso la Corte d'assise di Firenze nel 1958 e uno presso quella di Bari nel 1967) riportati in BOCCHI, *La partecipazione popolare in assise nelle relazioni dei presidenti delle corti (1958 - 1974)*, in *I giudici senza toga*, a cura di Amodio, Milano, 1979, 114. L'Autore riconosce che «il caso non è comune [...] e denota il sintomo della spaccatura definitiva dei rapporti all'interno del collegio giudicante. Come può essere facilmente intuibile, il contesto in cui si verifica tale fenomeno non può che essere quello di reciproca sfiducia». È superfluo puntualizzare che «in tutte queste occasioni, la sentenza fu impugnata dal pubblico ministero».

In primo luogo, ritenere che la componente togata delle assise sia sempre in grado di evitare che il giudizio sulla colpevolezza sia condizionato dal pregiudizio mediatico del laico rischia di ridurre, sino ad obliterare, l'utilità che l'apporto atecnico, profuso in modo libero, è in grado di conferire al giudizio e che, in definitiva, costituisce il valore intrinseco della diretta partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia²¹.

Inoltre, non è escluso che il *battage* mediatico scaturito intorno ad una vicenda giudiziaria – ormai sempre più violento e pressante – possa condizionare persino la libertà di giudizio del medesimo giudice togato²². In tal caso, non sarebbe in alcun modo possibile sostenere che la professionalità del magistrato di carriera sia in grado di arginare il pericolo di condizionamento del laico.

Infine, come si è visto, per quanto costituisca un'ipotesi piuttosto rara, è accaduto in passato che la componente popolare, maggioritaria in sede di deliberazione, abbia deciso in modo diverso dall'avviso espresso dai magistrati di carriera, finendo così per dover redigere la sentenza, con il conseguente rischio di incorrere in censure o riforme nei gradi di impugnazione, con evidente detrimento per l'efficienza del processo penale.

Ne deriva, pertanto, che a fronte delle criticità qui brevemente esposte occorre interrogarsi sui possibili rimedi volti a salvaguardare la libertà di giudizio del giudice popolare, senza sminuire l'apporto che questi è chiamato a conferire alla deliberazione collegiale.

3. L'implausibile ricorso all'astensione e alla rimessione. A fronte delle suggestioni e dei pregiudizi che il processo mediatico è in grado di generare, occorre anzitutto rilevare l'assenza nell'ordinamento di una disposizione volta a tu-

²¹ Non va sottaciuto, infatti, che la presenza dell'elemento laico nell'amministrazione della giustizia penale si spiega anche nella tendenza a umanizzare il diritto e a rendere il giudizio, in definitiva, "equo". Sul punto, cfr. CARNELUTTI, *L'equità nel giudizio penale*, in *Giust. pen.*, 1945, pt. 3, 1. Ancora, sul ruolo della corte di assise «come cassa di risonanza della coscienza sociale», s. v. AMODIO, *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*, in *I giudici senza toga*, a cura di Amodio, Milano, 1979, 43.

²² Di questo avviso VALENTINI, *L'IA e la 'scoperta' dei bias cognitivi nel processo penale*, in *Giudizio penale e intelligenza artificiale*, a cura di Incampo-Triggiani, Bari, 2026, 361-362, che critica la «diffusa illusione che il Giudice professionale, a differenza delle giurie popolari, sia immune al contagio di *bias* cognitivi provenienti dai media». V., anche, n. 6 del presente scritto.

telare specificamente la libertà di formazione del convincimento del giudice popolare, o comunque in grado di tutelare la sua imparzialità. Invero, la direzione che i rimedi prospettabili possono avere è duplice: da un lato, infatti, possono assumere rilevanza quei meccanismi volti a salvaguardare l'imparzialità, in modo che il condizionamento sul giudice popolare non si realizzi (si pensi, per esempio, ai divieti di pubblicazione); dall'altro, - ed è il campo che qui interessa - possono analizzarsi le "cautele preventive" che consentono di evitare che un soggetto condizionato possa esprimere il giudizio sulla colpevolezza.

Al secondo ambito di tutela dell'imparzialità del giudice popolare, pur risultando - come si vedrà - inefficaci, possono essere ascritti i rimedi codicistici dell'astensione *ex art. 36 c.p.p.* e della rimessione del processo prevista dall'*art. 45 c.p.p.*

La prima, infatti, potrebbe ipotizzarsi «per gravi ragioni di convenienza» (*art. 36, co.1, lett. h) c.p.p.*), ma demanderebbe al singolo giudice popolare la valutazione sull'opportunità di spogliarsi del compito giurisdizionale in relazione a una possibile avvenuta contaminazione mediatica²³. Questo rimedio poggerrebbe, pertanto, sul presupposto che il membro laico sia consapevole di aver subito un processo di suggestione mediatica, il quale però normalmente avviene in modo surrettizio, a forza di stratificare nell'opinione pubblica singoli dati informativi relativi a note vicende giudiziarie (per es., la presenza dell'imputato in un certo luogo, dubbi su eventuali prove d'alibi, informazioni ricavate da sedicenti testimoni, e così via). E, del resto, non essendo prevista la ricusazione (*art. 37 c.p.p.*) per le citate «gravi ragioni di convenienza», le stesse parti risulterebbero private della possibilità di richiedere l'applicazione di questo possibile rimedio.

Anche la rimessione del processo, del resto, non costituisce un rimedio concretamente efficace nel tutelare l'imparzialità del giudice popolare dal pregiu-

²³ A tal proposito, CASIRAGHI, *Informazione giudiziaria, processo mediatico e imparzialità del giudice*, cit., 11, evidenzia che dovrebbe farsi «salva ovviamente la verifica del presidente dell'organo giudiziario di appartenenza, magari per evitare richieste pretestuose finalizzate a spogliarsi dal giudicare casi complicati».

dizio mediatico²⁴. Tale istituto, infatti, opera sulla base di alcuni presupposti, tra i quali figura l'esistenza di «gravi situazioni locali» (art. 45, co. 1 c.p.p.), che, nel caso del processo mediatico celebrato in televisione e (sempre più frequentemente) sui *social*, sono difficilmente configurabili dato il carattere diffusivo e nazionale di tali fenomeni²⁵. Inoltre, occorre anche tenere presente che la giurisprudenza ha manifestato più volte un orientamento decisamente contrario ad annoverare il clamore mediatico tra i presupposti idonei per la *translatio iudicii*, specificando che «la frequente "osmosi" che oggi esiste tra processo penale e attenzione mediatica [...] porta ad escludere che tali fenomeni possano assumere una valenza così eccezionale da provocare reazioni non usualmente tollerate da parte di chi partecipa al processo, così da costituire il presupposto per la rimessione»²⁶.

Pertanto, a fronte della scarsa utilizzabilità dei meccanismi codicistici dell'astensione e della rimessione del processo, risulta interessante interrogarsi sulle strade percorribili al fine di tutelare, dalle suggestioni mediatiche, l'imparzialità del giudice popolare, il quale è normalmente un soggetto sprovvisto di conoscenza tecnica del diritto, chiamato a pronunciarsi sulla delicata alternativa tra colpevolezza o innocenza dell'imputato.

²⁴ Per un'analisi sul rapporto tra processo penale "mediatico" e rimessione del processo, s. v. PULVIRENTI, *Campagne mediatiche e istanze di rimessione del processo*, in *Informazione e giustizia penale*, a cura di Triggiani, Bari, 233 ss. Ritiene che la rimessione, in presenza di un «elevato *standard* di tossicità ambientale» possa, forse, costituire un rimedio per evitare di arrecare pregiudizio alla valutazione serena del giudice popolare, SPANGHER, «*Processo mediatico*» e *giudici popolari nei giudizi delle corti di assise*, cit., 122-123.

²⁵ Per esempio, con riferimento al c.d. "delitto di Avetrana", la Corte di cassazione rigettò la richiesta di rimessione sulla base di questo argomento. Sul punto, s. v. Cass., Sez. I, 15 novembre 2011, n. 41715, par. 4 del considerato in diritto, secondo cui «la dimensione non locale bensì nazionale delle campagne di stampa e televisive riservate alla vicenda processuale incide, quindi, su uno dei fondamentali presupposti dell'istituto della rimessione, ossia la "gravità della situazione locale", essendo indubbio che lo spazio attribuito anche dagli organi di informazione e dalle radiotelevisioni locali alle notizie sul processo costituisce il riflesso della più generale rilevanza attribuita a livello nazionale. Pertanto, anche l'ipotetico spostamento del processo in altre parti del territorio nazionale non eliminerebbe l'eccezionale clamore mediatico nazionale né l'interesse dell'opinione pubblica da esso alimentato, sicché ogni ufficio giudiziario verrebbe a trovarsi in una situazione di potenziale condizionamento».

²⁶ Così, Cass. ord., Sez. II, 30 dicembre 2016, n. 55328, par. 3.4. del considerato in diritto. Nello stesso senso, cfr. anche Cass., Sez. I, 23 luglio 2019, n. 33165, Rv. 277498.

4. *Possibili rimedi a tutela del convincimento “emotivo” del giudice laico: riflessioni conclusive.* Un primo possibile rimedio potrebbe essere quello di demandare al giudice professionale (ad es. il presidente della corte d’assise), durante lo svolgimento della camera di consiglio, il compito di aiutare i giudici popolari ad affrancarsi da quanto abbiano già appreso in relazione alla specifica vicenda sui *media*. In questo caso, sarebbe proprio la composizione mista della corte d’assise a divenire un elemento di garanzia e protezione dell’imparzialità del giudice laico. Tuttavia, è evidente che tale soluzione, pur dotata di un certo pragmatismo, sconta una criticità (richiamata anche *supra*): ammesso, cioè, che il giudice togato sia in grado di “aiutare” il giudice popolare (come già probabilmente avviene) ad emanciparsi dai pregiudizi creati dalle trasmissioni televisive e dai contenuti “virali” presenti sui *social*, ciò non assicurerebbe che il condizionamento mediatico non possa arrecare un pregiudizio alla libertà di giudizio del giudice professionale stesso. Inoltre, non sarebbe facilmente prevedibile il grado di “profondità” con cui il magistrato “togato” dovrebbe compiere l’opera di emancipazione del “collega” senza toga: difficilmente basterebbe un semplice invito a dimenticarsi di quanto appreso dai mezzi di comunicazione in ordine al fatto su cui si è chiamati a decidere.

Diversamente, in una prospettiva *de iure condendo*, si potrebbe valutare l’introduzione di alcuni meccanismi tipici degli ordinamenti con giuria e volti proprio a contenere i danni derivanti dal processo penale mediatico: si pensi, ad esempio, alla possibile interrogazione da parte del presidente della corte d’assise al “giurato” finalizzata a comprendere se questi abbia ricevuto un condizionamento, anche inconsapevole, derivante da una pregressa conoscenza di tipo mediatico della vicenda giudiziaria²⁷. In questo scenario, una

²⁷ A tal proposito, alcuni spunti derivano dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Cfr. Corte EDU, 16 febbraio 2021, Tikhonov e Khasis c. Russia, par. 42 ss., in cui si afferma che, nel caso in cui vi sia il rischio che alcuni giudici popolari abbiano appreso dai media alcune informazioni relative al processo penale, è necessario che il giudice adotti misure necessarie per accertare tale circostanza, come: ricordare ai giurati di non consultare o cercare informazioni sul caso *online* o su media tradizionali; ribadire ai giurati di non tenere conto delle informazioni pubblicate sui media; cercare di capire quali giornali o testate siano state consultate, in modo da indagare sul reale pericolo di un pre-

volta accertato il pregiudizio del possibile giudice popolare, ne andrebbe operata l'esclusione dall'assise²⁸.

È evidente che, per quanto suggestivo, questo rimedio comporta qualche perplessità, dal momento che non risulta agevole immaginare, fatta eccezione per casi manifesti, come si possa accertare in modo effettivo l'avvenuto condizionamento mediatico. Per altro, va anche osservato che il meccanismo potrebbe inoltre facilmente prestarsi ad un uso strumentale da parte di coloro che non intendano svolgere il servizio all'interno del collegio d'assise, ma preferiscano sottrarsene per svariate ragioni.

Invece, ciò che certamente gioverebbe per l'imparzialità del giudice popolare, al fine di riconoscere il pericolo di aver subito e introiettato un'influenza esterna, potrebbe essere una specifica attività di formazione, una volta ricevuto l'incarico di comporre l'assise, finalizzata ad evidenziare le insidie che il processo penale mediatico prospetta²⁹.

Occorre anche osservare, al di là dei rimedi ipotizzabili, che il tentativo di trovare dei meccanismi, previsti o prevedibili, utili a tutelare l'imparzialità del giudice popolare dalle distorsioni del processo mediatico evidenzia che non è del tutto agevole afferrare il senso profondo, nell'epoca attuale, della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

A tal proposito, giova ricordare che l'idea alla base della partecipazione dei laici al giudizio penale consiste nel porre accanto a chi ha l'abitudine di giudicare anche coloro che non hanno tale consuetudine: in questa presenza è insito, cioè, un naturale rimedio contro i pericoli della *routine* del giudizio, tra cui il rischio, per il giudice penale, di assuefarsi alle "fattispecie" astratte, sen-

giudizio per l'imparzialità del giudice popolare; interrogare i giurati al fine di comprendere se questi siano in grado di rimanere obiettivi e imparziali, dopo aver ricevuto informazioni extraprocessuali da altri giurati. Per un commento alla pronuncia cit., s. v. CASIRAGHI, *L'imparzialità del giudice fra precedenti valutazioni e influenze mediatiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 2, 747 ss.

²⁸ Attualmente, l'esclusione «dal far parte del collegio» d'assise è prevista dall'art. 35, L. n. 287/1951 se «il giudice popolare, il quale prima che sia pronunciata la sentenza[,] manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti, che formano oggetto del procedimento».

²⁹ Avere la percezione e la consapevolezza del rischio, dopo aver ricevuto una formazione sul tema, costituisce un «retrovirale» suggerito anche per il magistrato di professione. Così, MANES, *L'imparzialità del giudice nel turbine della "giustizia mediatica"*, cit., 78.

za più riuscire a vedere il “fatto”³⁰. Si potrebbe, perciò, affermare che l’apporto al giudizio del “giurato” affonda le proprie radici non soltanto nel comune senso di equità, ma anche in una modalità decisionale che, frutto di intuizione ed emotività, risulta “depurata” dalla razionalità caratterizzante il ruolo “burocratico” del giudice professionale³¹.

D’altronde, l’impatto delle emozioni sulla logica decisoria del giudice, oltre a rappresentare un tratto distintivo della partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia³², costituisce anche un profilo caratterizzante l’attuale dibattito sui possibili impieghi dell’intelligenza artificiale nella giustizia penale³³. In dottrina appare prevalente l’approccio che – pur considerando i possibili vantaggi derivanti dall’impiego di strumenti di I.A. nei diversi ambiti del processo e nelle operazioni decisorie – tende a ritenere indispensabile per “giudicare” l’esperienza emotiva dell’uomo, assente nella “macchina”³⁴. Seguendo tale impostazione e, quindi, valorizzando le componenti emotiva e razionale come entrambe necessarie per la giusta decisione³⁵, si potrebbe ravvisare nell’apporto empatico e intuizionistico del giudice popolare una vera e propria risorsa, anche di fronte alle distorsioni derivanti dal processo penale mediatico. La componente emotiva del giudice popolare po-

³⁰ CARNELUTTI, *L’equità nel giudizio penale*, cit., 4, il quale utilizza, a proposito del giudice togato, la seguente metafora per spiegare il concetto: «[c]hi vive in un museo di fantocci finisce per disinteressarsi degli uomini. [...] Anche quando il mestiere non logora la buona volontà, ottunde l’interesse per la vita reale. Egli può conoscere a menadito l’anatomia del fantoccio; ma non è raro che non gli riesca o perfino non gli importi di fare altrettanto con l’uomo. Il suo giudizio, allora, rischia di non essere equo perché a tal fine la conoscenza del fatto, fin nelle sue viscere, e perciò, in penale soprattutto, la conoscenza dell’uomo non è più ma non meno essenziale che quella del diritto».

³¹ AMODIO, *Prefazione*, in *Il giudice emotivo*, di Forza-Menegon-Rumiati, Bologna, 2017, 11.

³² Non può, comunque, dirsi assente l’aspetto emotivo anche nel processo decisionale del giudice professionale. Sul tema, v. FORZA-MENEGON-RUMIATI, *Il giudice emotivo*, Bologna, 2017, 21 ss.

³³ Sull’argomento si veda la seconda parte («Interazioni tra intelligenza artificiale e funzione decisoria del giudice penale») del volume *La decisione penale tra intelligenza emotiva e intelligenza artificiale*, a cura di Baccari-Felicioni, Milano, 2023, 65 ss.

³⁴ In questo senso, v. FELICIONI, *L’attività valutativa del giudice tra ragione ed emozione*, in *La decisione penale tra intelligenza emotiva e intelligenza artificiale*, a cura di Baccari-Felicioni, Milano, 2023, 28-29. V. anche MANTOVANI L., *La sanzione penale alle soglie del “post umanesimo”, tra intelligenza artificiale ed emotiva*, in *Proc. pen. giust.*, 2025, 6, 1532.

³⁵ IACOVIELLO, *Postfazione*, in *Il giudice emotivo*, di Forza-Menegon-Rumiati, Bologna, 2017, 219.

trebbe, cioè, compensare l'approccio prevalentemente "tecnico" del giudice professionale, il quale, come si è visto, non è immune dalla pressione mediatica e dai relativi condizionamenti. Se è vero che le emozioni possono condurre a fallacie nel ragionamento, queste possono altresì avere delle ricadute positive: esse possono, cioè, far comprendere, attraverso l'intuito, talune dimensioni profonde del fatto³⁶. Così, la presenza del giudice non togato potrebbe costituire un punto di forza rispetto alla contaminazione mediatica del giudice professionale, poiché in quest'ottica si potrebbe ipotizzare che le distorsioni del processo mediatico abbiano un impatto inferiore sul giudice laico. Questi, infatti, è già abituato a giudicare con il metro dell'emotività, al contrario del giudice professionale, il quale utilizza anche (e prevalentemente) il metro della razionalità e della conoscenza tecnico-giuridica.

In definitiva, con questa possibile chiave di lettura non si vuole negare la difficoltà per il "giurato" di affrancarsi dalla pressione dell'opinione pubblica, ma si intende valorizzare la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia³⁷, individuandovi una funzione di "riequilibrio" qualora gli effetti distorsivi del processo mediatico raggiungano anche il giudice professionale.

³⁶ IACOVIELLO, *Postfazione*, cit., 220, secondo cui «il fatto ha più dimensioni, più strati: la ragione riesce a sondare gli strati superficiali, ma è l'emozione che penetra negli strati profondi attraverso l'intuito. È l'emozione un propellente efficace per la ricerca di ipotesi e di prove».

³⁷ La quale rischia, nell'epoca attuale, di apparire altrimenti come un anacronistico «fossile giudiziario». Questa espressione è di AMODIO, *Prefazione*, in *I giudici senza toga*, a cura di Amodio, Milano, 1979, III.